

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

*approvato con delibera di Consiglio Comunale n°19 del 29.03.2019  
modificato con delibera di Consiglio Comunale n°15 del 11/03/2021*

---

<u>TITOLO I - NORME GENERALI</u> .....	
<u>Articolo 1 - Oggetto</u> .....	
<u>Articolo 2 - Definizioni</u> .....	
<u>Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti</u> .....	
<u>Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani</u> .....	
<u>Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva</u> .....	
<u>Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione</u> .....	
<u>Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree</u> .....	
<u>Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento</u> .....	
<u>Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria</u> .....	
<u>Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario</u> .....	
<u>Articolo 11 –Tariffa giornaliera</u> .....	
<u>Articolo 12 - Imposte di legge</u> .....	
<u>Articolo 13 – Obblighi di trasmissione delle banche dati</u> .....	
<u>Articolo 14 - Obblighi di informazione all’utenza</u> .....	
<u>TITOLO II – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE</u> .....	
<u>Articolo 15 – Determinazione e articolazione della Tariffa</u> .....	
<u>Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa</u> .....	
<u>Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile</u> .....	
<u>TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</u> .....	
<u>Articolo 18 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo</u> .....	
<u>Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti</u> .....	
<u>Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui non è effettuata la raccolta</u> .....	
<u>Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale (autocompostaggio)</u> .....	
<u>Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità</u> .....	
<u>Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e per abitazioni rurali</u> .....	

Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....

Articolo 25 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario.....

Articolo 26 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....

Articolo 27 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini) .....

Articolo 27bis - Riduzioni per il conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta.....

Art. 27 ter - Riduzioni per nuove utenze non domestiche e per donazione eccedenze alimentari

Art. 27 quater- Agevolazioni a carico del bilancio comunale

Art. 28 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

TITOLO IV –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI.....

Articolo 29 – Comunicazione .....

Articolo 30 – Controllo.....

Articolo 31- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi.....

Articolo 32 - Riscossione .....

Articolo 33- Rimborsi.....

Articolo 34- Sanzioni .....

Articolo 35 – Contenzioso e reclami .....

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI .....

Articolo 36 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....

Articolo 37 - Entrata in vigore .....

ALLEGATI .....

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 1762 del 22 ottobre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione ed all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
    1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
    2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5;
- «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
    1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
    2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
    4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
    5. i rifiuti da attività commerciali;
    6. i rifiuti da attività di servizio;
    7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
    8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
  - «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- «utenza non domestica» l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- «pertinenza dell'utenza domestica»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- «parte fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, ai costi delle raccolte differenziate non misurabili e ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis della L. 147/2013;

- «parte variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. tessere, sacchi, ecc.) consegnati all'utente per la raccolta dei rifiuti urbani, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo.

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

### **Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti speciali non pericolosi individuati nell'Allegato 4 del presente regolamento o da successivi regolamenti comunali o di bacino approvati dall'Autorità competente e dal Comune, nel rispetto dei criteri di cui al Decreto interministeriale 27/07/1984.
2. Sono considerati rifiuti speciali non assimilati i rifiuti speciali, assimilabili per qualità, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa indicata dal regolamento di cui al comma 1.

3. I limiti quantitativi di assimilazione possono essere superati esclusivamente se la maggiore produzione è specificata in apposita richiesta presentata in forma scritta ed a patto che il Gestore ne autorizzi il conferimento, avendo adottato le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
4. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

#### **Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, delle utenze non domestiche;
  - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
4. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 29, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In

difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

5. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando in occasione della dichiarazione originaria o al momento del verificarsi dei presupposti, il MUD dell'ultimo anno o, se non dovuto, la documentazione prevista per legge o una dichiarazione che attesti la produzione di rifiuti speciali avviati autonomamente a recupero o smaltimento. Per gli anni successivi i dati si considerano confermati. Qualora il presupposto dell'esclusione venga a scadere, l'utente deve darne tempestiva ed espressa comunicazione al gestore, pena la facoltà di quest'ultimo di porre in essere le procedure di recupero della tariffa non pagata. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nell'allegato 5;
  - b) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali è esteso il divieto di assimilazione ai sensi dell'art.1 comma 649 della legge 147/2013;
  - c) le aree scoperte pertinentziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
  - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;
  - f) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
  - g) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;



- h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
  - i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
  - k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
  - l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi o alla sosta gratuita dei veicoli. La tariffa si applica invece per le aree adibite a parcheggio a pagamento, non appartenenti alla pubblica viabilità e gestite da società che ne fanno l'attività principale;
  - m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
  - n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti, limitatamente alla parte non superiore a mt 1,5, nonché balconi e terrazze, qualora non costituenti aree operative, purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
  - o) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati e le corsie destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, come risultante da apposita documentazione.
6. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a) le utenze domestiche che risultino prive di mobili e/o prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi;
  - b) le utenze non domestiche che risultino prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici e prive dei permessi rilasciati dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività;
  - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
  - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - e) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.
  - f) i locali di proprietà del comune utilizzati per fini istituzionali.
7. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore. Per gli anni successivi i

dati si considerano confermati. Qualora il presupposto dell'esclusione venga a scadere, l'utente deve darne tempestiva ed espressa comunicazione al gestore, pena la facoltà di quest'ultimo di porre in essere le procedure di recupero della tariffa non pagata.

8. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto. Alle utenze domestiche per le quali sia comprovato il mancato utilizzo del servizio, ossia per le quali non risulti mai svuotato il contenitore dell'indifferenziato nell'arco dell'anno, senza specifica motivazione, verrà applicata una maggiorazione del 20% della tariffa puntuale.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre agli interessi di mora e alle penali per omessa o infedele comunicazione di cui all'art. 34.

### **Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
3. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte produttive, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte operative, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

### **Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento**

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la

gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. Per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i rifiuti prodotti in locali destinati ad attività ricettiva (residence, agriturismo, affittacamere e simili, aventi specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio, la tariffa dell'utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l'attività;
9. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
10. Per i locali in multiproprietà, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti, proprietari dei medesimi.
11. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

12. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini di cui all'art. 29 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

13. Nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art 6, comma 5, lett. c), ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione della Tariffa, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.

14. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), fermo restando che la somma attribuita al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

#### **Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die (a giorno) per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6, ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze, e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente dichiarata o, se successiva, con la restituzione della dotazione.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 10 giorni dalla dichiarazione di inizio occupazione, conduzione o detenzione dei locali, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.
4. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma precedente, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della parte fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della tariffa e alla sanzione di cui all'art. 34. Per le utenze non domestiche il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore, la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa.
5. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.

6. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. Resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 34 del presente regolamento.
7. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
  - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
  - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 per l'utenza domestica non residente salvo prova contraria;
8. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per almeno sei mesi) di uno o più componenti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro all'estero che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un anno solare.
9. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 29. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 2 (due). Qualora i suddetti locali siano dichiarati da una persona giuridica, saranno considerati sulla base del loro utilizzo utenza domestica o non domestica. Nel caso in cui l'utente sia residente nel medesimo Comune, in riferimento a questi luoghi di deposito potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. In tal caso, per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la parte fissa. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 38 del presente Regolamento.

## **Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e parte variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione, sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR, su proposta del Gestore, il quale le concorda precedentemente col Comune. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Articolo 11 –Tariffa giornaliera**

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 29.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della parte fissa della tariffa annuale, maggiorata del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. La tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento, accollandosi i relativi oneri.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
7. In via transitoria, fino alla scadenza del contratto in essere con il concessionario ICA SRL individuato a seguito di gara pubblica, con scadenza 31.12.2020, la tariffa giornaliera è applicata dal suddetto concessionario. Le modalità di corresponsione al gestore sono definite tra le parti.

## **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa, compresa la Tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*). Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

2. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972.

### **Articolo 13 – Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è tenuto a trasmettere al Gestore su esplicita richiesta le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore è tenuto a fornire gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
3. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati. Tale convenzione, se già esistente, potrà subire modifiche sulla base delle intervenute esigenze.

### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
  - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
  - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
  - c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
  - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
  - e) riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

## **TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE**

### **Articolo 15 – Determinazione e articolazione della Tariffa**

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurate, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:

- a) identificare l'utenza che conferisce;
- b) registrare il numero dei conferimenti;
- c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati").

#### **Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa**

1. Per le utenze domestiche la quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza. In presenza di pertinenze, la superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze. La quota fissa è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb). Le formule di calcolo della parte fissa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati annualmente per ogni classe di attività con la delibera di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile**

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
  - a) un importo relativo al costo base del servizio;
  - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi, determinati attraverso i sistemi di cui al successivo comma.
2. L'importo relativo al costo base del servizio di cui alla lett. a) del precedente comma è definito:
  - a) per le utenze domestiche, dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
  - b) per le utenze non domestiche, dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore a disposizione dell'utenza.
3. Le formule di calcolo della quota variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".
4. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno unitamente all'approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.
5. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al



servizio pubblico, si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

### **TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Articolo 18 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero riciclaggio rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è assicurata una riduzione della parte variabile della tariffa, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo, così come definito all'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Nel caso sia dimostrata a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, l'effettiva e corretta destinazione al riciclo di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, è accordata una riduzione della tariffa parte variabile secondo le seguenti fasce:

- riduzione del 5% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 15% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 15% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 30% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 25% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti;

3. Per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 2, l'utente deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita istanza secondo i modelli predisposti;

4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili ricomprese al comma 2 non potrà comunque eccedere il limite di spesa di cui all'art. 28 del presente regolamento; in caso di incapienza, le riduzioni spettanti sono ridotte proporzionalmente.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza mediante:

- a) specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
- b) presentazione del MUD, del formulario o di altri documenti di trasporto, dai quali risulti il conferimento dei rifiuti ad un soggetto che effettua l'attività di riciclaggio.

#### **Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. E' riconosciuta una riduzione dell'80% della parte fissa della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui non è effettuata la raccolta**

1. E' riconosciuta una riduzione del 60% della parte fissa della Tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

## **Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale (autocompostaggio)**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc), si applica la riduzione del 20% della componente variabile della tariffa corrispettiva puntuale per il servizio di raccolta porta a porta ove non è prevista la raccolta dell'organico e del 10% per i restanti casi.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello indicato dal Gestore, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e acconsente esplicitamente le verifiche da parte del Gestore al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni decorrono dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro i termini di cui all'art. 29 del Regolamento, riconsegnando contestualmente la compostiera se ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
3. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

## **Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*) è applicata una riduzione come stabilita all'art. 21 per il compostaggio individuale.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

## **Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e per abitazioni rurali**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, è applicata una riduzione del 20% della parte fissa della Tariffa.
2. Per le abitazioni rurali è applicata una riduzione del 20% della parte fissa della Tariffa.

## **Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, è applicata una riduzione del 20% della parte fissa della Tariffa.
2. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 29 "Comunicazioni".

## **Articolo 25 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Alle utenze domestiche con soggetti non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza, per stomie o per altre tipologie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall' AUSL, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero vengono concessi ulteriori 550 svuotamenti gratuiti. L'agevolazione viene concessa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso, o dalla data di inizio utilizzo degli ausili se successiva al 1° gennaio, previa presentazione di apposita richiesta, compilando il modulo predisposto dal Gestore, supportata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo di ausili alla data indicata. L'agevolazione vale anche per gli anni successivi fino al persistere delle suddette condizioni. E' fatto obbligo all'utente di dichiarare la perdita dell'agevolazione entro 30 giorni dalla cessazione dei requisiti.

## **Articolo 26 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente ospedali, case di cura, asili, case di riposo, RSA) è riconosciuta una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'utente presenta annualmente entro il 30 aprile la richiesta di riduzione al Gestore, comunicando il numero dei "soggetti agevolati";
- b) per le UND che hanno presentato la richiesta di riduzione, la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 1.800 litri annuali per ogni "soggetto agevolato".

Per "soggetto agevolato" si intende:

- per case di riposo, RSA e similari il numero complessivo di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza;
- per asili nido e similari il numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

## **Articolo 27 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi, viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero

vengono concessi ulteriori 365 svuotamenti gratuiti a bambino. La stessa agevolazione viene concessa anche a minori con età superiore a 36 mesi, che si trovino nella condizione di dovere fare ricorso all'utilizzo di pannolini, comprovata da idonea documentazione medica, previa apposita richiesta. L'agevolazione vale anche per gli anni successivi fino al persistere delle suddette condizioni. E' fatto obbligo all'utente di dichiarare la perdita dell'agevolazione entro 30 giorni dalla cessazione dei requisiti.

#### **Articolo 27 bis - Riduzioni per il conferimento di rifiuti nei Centri di raccolta**

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

- da 50 a 150 Kg convenzionali euro 20,00;
- da 151 a 300 Kg convenzionali euro 30,00;
- da 301 a 450 Kg convenzionali euro 40,00;
- da 451 a 600 Kg convenzionali euro 50,00;
- da 601 a 750 Kg convenzionali euro 60,00;
- da 751 a 900 Kg convenzionali euro 70,00;
- da 901 Kg convenzionali euro 80,00;

2. Per Kg convenzionali si intende il valore ottenuto sommando i prodotti tra le quantità in Kg effettivamente conferite al Centro ambiente di ciascuna tipologia di tributo e i coefficienti di valorizzazione economica del rifiuto indicati nella tabella seguente:

<b>TIPOLOGIA DEL RIFIUTO</b>	<b>COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE</b>
<u>CARTA</u>	0,4
<u>VETRO</u>	0,3
PLASTICA	0,5
SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,2
INGOMBRANTI METALLICI	0,4
INGOMBRANTI LIGNEI	0,3
INGOMBRANTI VARI	0,2
INERTI	0,05
ALLUMINIO	5
PILE	1
MEDICINALI	1
CONTENITORI T/F	0,5
ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
STRACCI	1,2
OLII VEGETALI	1
OLII MINERALI	0,8

FRIGORIFERI	0,2
-------------	-----

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il corrispettivo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

### **Articolo 27 ter – Riduzioni per nuove utenze non domestiche e per donazione eccedenze alimentari**

1. E' concessa una riduzione fino al 100% della parte fissa della tariffa per i locali delle nuove utenze non domestiche, iscritte al registro imprese della Camera di Commercio o agli albi professionali, che impiegano nei locali su indicati almeno un lavoratore con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. La riduzione è concessa per i primi 12 mesi a partire dall'iscrizione ai suddetti registri o albi, nel limite di spesa stabilito all'art. 28 del presente regolamento; in caso di incapacienza, le riduzioni spettanti sono ridotte proporzionalmente.

1 bis. E' concessa una riduzione fino al 100% della parte fissa della tariffa per i locali delle nuove utenze non domestiche che apriranno nelle frazioni. La riduzione è concessa per i primi 12 mesi a partire dall'inizio dell'attività desumibile da specifica documentazione.

2. È riconosciuta una riduzione della quota fissa base nella misura massima del 20% della Tariffa, e comunque nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità per la specifica categoria di utenza, all'utenza non domestica che devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modifiche (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari derivanti dalla propria attività e idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi e secondo modalità preventivamente definite con atto di Giunta Comunale e promosse dal Comune.

3. Il riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

- il Gestore raccoglie le adesioni delle utenze non domestiche che attuano azioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti attraverso le donazioni di cui sopra entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce;
- entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Gestore raccoglie la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno, sia da parte delle utenze donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima;
- le utenze non domestiche tengono a disposizione del Gestore per un massimo di 12 mesi la documentazione comprovante le quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, per i controlli a campione che effettuerà il Gestore medesimo.

4. La riduzione, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:

per le attività di cui al comma 2 si applica una riduzione pari a 0.10 euro per ogni chilo di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del 20% della quota fissa base per la specifica categoria di utenza.

### **Articolo 27 quater – Agevolazioni a carico del bilancio comunale**

1. E' concessa l'esenzione per la quota fissa e per la quota variabile minima (svuotamenti minimi fatturati) della tariffa, per le utenze domestiche i cui occupanti siano residenti nel comune di San Giovanni in Marignano, e abbiano le seguenti caratteristiche (alternative tra loro):

- a) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà;
- b) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto;
- c) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3° grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà.
- d) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3° grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto.
- e) occupante che presenta nel proprio nucleo familiare una persona disabile portatrice di invalidità totale (100%) certificata ai fini della corresponsione degli emolumenti di cui alla Legge 104/1992 e/o altre disposizioni di legge.

Con deliberazione che disciplina le tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto alle esenzioni sopra indicate. Qualora tali limiti non venissero aggiornati, resteranno in vigore gli ultimi limiti di reddito approvati.

2. E' concessa l'esenzione per la quota fissa e per la quota variabile minima (svuotamenti minimi fatturati) della tariffa per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale o scolastico per le quali il Comune si assume le spese di gestione.

3. E' concessa l'esenzione per la quota fissa e per la quota variabile minima (svuotamenti minimi fatturati) della tariffa per locali occupati da persone sole o in nuclei famigliari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune.

4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su domanda dell'interessato da presentare al gestore a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno a cui l'esenzione si riferisce, tranne il caso di presentazione dell'istanza unitamente alla denuncia originaria ai fini dell'applicazione della tariffa. Il gestore, nonché il comune possono in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'esenzione, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purché siano ancora rispettati i requisiti di cui ai commi precedenti senza bisogno di una nuova domanda.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo sono considerate agevolazioni non tariffarie, quindi sono iscritte in Bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi derivanti dal tributo.

6. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziarie, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, provvedere al rimborso direttamente al gestore per l'esenzione riconosciuta, previa documentazione trasmessa al Comune dal gestore. Tale rimborso verrà effettuato a consuntivo in una unica soluzione.

7. Il contributo di cui sopra sarà concesso su domanda dell'avente diritto, previo verifica ed attestazione del Settore Tributi.

## **Articolo 28 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 34 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 70% dell'importo composto da quota fissa e quota variabile di base.
5. La riduzione per il compostaggio individuale è alternativa a quella per il compostaggio di comunità.

## **TITOLO IV – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI**

### **Articolo 29 – Comunicazione**

1. L'utente, di cui al precedente articolo 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio e la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa, ritardata o infedele presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 34 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti anche diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente, indirizzo e-mail/pec.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
  4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare.
  5. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre il termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, ad eccezione del caso in

cui l'utente che ha prodotto dichiarazione di cessazione dimostri di non aver avuto la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree o che la tariffa sia stata pagata dall'utente subentrante o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso si riconosce non dovuta la tariffa alla data di detenzione del nuovo occupante.

6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

### **Articolo 30 – Controllo**

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle comunicazioni.
2. Il Gestore indica nelle apposite comunicazioni i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali, ecc.);
  - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
  - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 29, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati



gli interessi pari al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali, oltre al recupero dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo pari al 30% del valore della tariffa da recuperare.

8. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.

### **Articolo 31- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore, senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o posta elettronica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente ne fa richiesta entro 20 giorni successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso BCE incrementato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore e dovranno essere previsti nella carta dei servizi del Gestore stesso.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, invia all'utente un sollecito di pagamento, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito per via giudiziale e/o stragiudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi per ogni giorno di ritardo successivo alla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle spese per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
6. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
7. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.

### **Articolo 32 - Riscossione**

1. Annualmente il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con

cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.
3. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
4. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

### **Articolo 33- Rimborsi**

1. Nei casi di errore, duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fatture rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nelle fatture successive. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad indennizzo.
2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore di dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi a favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

### **Articolo 34 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente regolamento sono effettuate dal Comune tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al comune l'irrogazione delle sanzioni.
2. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €, articolate secondo le previsioni di cui all'Allegato 3. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 1 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*).
3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione all'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

### **Articolo 35 – Contenzioso e reclami**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati, ai

quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.

4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

## **TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 36 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli obblighi sorti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi, a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

### **Articolo 37 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2019 e sostituisce integralmente quello precedente. In particolare l'art. 34 "Sanzioni" va applicato per i comportamenti effettuati in violazione del presente regolamento a partire dal 2019.
2. Le precedenti delibere in contrasto con il presente regolamento non hanno più efficacia e sono sostituite dal presente regolamento.

## **ALLEGATI**

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Sanzioni

Allegato 4 : Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Allegato 5: Riduzione superficie per utenze non domestiche con produzione promiscua di rifiuti speciali non assimilati e rifiuti urbani

## ALLEGATO 1 - “Composizione della tariffa”

### 1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{bv} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

$Q_f$  - QUOTA FISSA (canone base di servizio): La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione  $K_a$  (allegato 1 – tabella 1a del DPR 158/99) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali ed ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

$Q_{bv}$  - QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio): È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di attivazione del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

$Q_{va}$  - QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo): È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

$Q_{CDR}$ : QUOTA INCENTIVO CDR relativa alla quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento al Centro di Raccolta delle proprie frazioni di rifiuti differenziati

## 2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{bv} + Q_{va} - Q_{AVV}$$

$Q_f$  - QUOTA FISSA (canone base di servizio): La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabella 3a del DPR 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $K_c$  più vicino a quello previsto nella tabella 3a. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

$Q_{bv}$  - QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio): È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di attivazione del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

$Q_{va}$  - QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo): È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

$Q_{AVV}$  - QUOTA AVVIO A RICICLO: È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

## ALLEGATO 2 - “Categorie di utenze non domestiche”

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
- 8A. Bed & Breakfast
  
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Parti comuni condominiali

### ALLEGATO 3: SANZIONI

VIOLAZIONE	ART. DI RIFERIMENTO	SANZIONE	SANZIONE IN FORMA RIDOTTA
Conferimento di rifiuti al servizio pubblico da parte di utenze escluse dalla tariffazione o di rifiuti provenienti da aree escluse dalla tariffazione	Art. 6 c. 9 Art. 9 c. 4	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 euro e un massimo di 500 euro	Ai sensi dell'art. 16, c. 1, Legge 689/1981
Omissa comunicazione di cessazione nei termini	Art. 9 c. 6	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 euro e un massimo di 500 euro	Ai sensi dell'art. 16, c. 1, Legge 689/1981
Omissa comunicazione di perdita dei requisiti necessari all'agevolazione concessa	Art. 28 c. 2	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 euro e un massimo di 500 euro	Ai sensi dell'art. 16, c. 1, Legge 689/1981
Omissa comunicazione d'inizio o variazione del possesso o detenzione nei termini	Art. 29 c. 1	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 euro e un massimo di 500 euro	Ai sensi dell'art. 16, c. 1, Legge 689/1981
Infedele comunicazione	Art. 29 c. 1	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 euro e un massimo di 500 euro	Ai sensi dell'art. 16, c. 1, Legge 689/1981
Omissa o parziale pagamento	Art. 31 c. 5	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 euro e un massimo di 500 euro	Ai sensi dell'art. 16, c. 1, Legge 689/1981



#### ALLEGATO 4 – “Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani”

Descrizione	Codice EER
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
imballaggi in plastica	15 01 02
imballaggi in legno	15 01 03
imballaggi metallici	15 01 04
imballaggi in materiali compositi	15 01 05
imballaggi in materiali misti	15 01 06
imballaggi in vetro	15 01 07
imballaggi in materia tessile	15 01 09
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla 15 02 02	15 02 03
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	16 02 14
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	16 02 16
carta e cartone	20 01 01
Vetro	20 01 02
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
abbigliamento	20 01 10
prodotti tessili	20 01 11
Oli e grassi commestibili	20 01 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	20 01 32

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36
legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38
Plastica	20 01 39
Metallo	20 01 40
rifiuti biodegradabili	20 02 01
terra e roccia	20 02 02
altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01
rifiuti dei mercati	20 03 02
rifiuti della pulizia stradale	20 03 03
rifiuti ingombranti	20 03 07
altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	20 03 99

Si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente elenco, fino a una soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a

$$2 \times Kd \times Superficie$$

dove per Superficie si intende la superficie posseduta o detenuta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva, fissato in conformità col metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158.

**ALLEGATO 5 – “Riduzione superficie per utenze non domestiche con produzione promiscua di rifiuti speciali non assimilati e rifiuti urbani”**

Riduzione superfici dei locali e/o aree delle utenze non domestiche per produzione promiscua di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 6 c.5 lett.a)

ATTIVITA'	% abbattim. della superficie
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto, distributori carburante, riparazione elettrodomestici	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, lucidatura mobili, carrozzerie, laboratori orafi	40%
metalmeccanici a carattere industriale, lavorazione acciaio e lamiere, autodemolitori, cantieri navali	50%
fabbri e tornitori	20%
falegnamerie, allestimenti, insegne, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine, riparatori sci	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie, pelletterie	20%
imbianchini e tinteggiatori	15%
aziende agricole e vitivinicole, industria alimentare	30%
marmisti e lapidei , manufatti in cemento e materiali edili	30%

Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, il Gestore può fare riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.